

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2318)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 9^a Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 28 novembre 1962 (V. Stampato n. 4220)

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici

(SULLO)

di concerto col Ministro del Bilancio

(LA MALFA)

e col Ministro del Tesoro

(TREMELLONI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 30 novembre 1962*

Modifiche alla legge 13 agosto 1959, n. 904

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 1 della legge 13 agosto 1959, n. 904, è sostituito dal seguente:

« Per l'attuazione — a cura ed a carico dell'Azienda nazionale autonoma delle strade — della parte più urgente del programma di sistemazione, miglioramento ed adeguamento delle strade statali rientranti fra gli itinerari internazionali e le arterie di grande circolazione, è autorizzata la spesa complessiva di lire 200 miliardi da erogare in 7 esercizi finanziari, in ragione di 20 miliardi

di lire in ciascuno degli esercizi dal 1960-61 al 1963-64 e di lire 40 miliardi in ciascuno degli esercizi dal 1964-65 al 1966-67 ».

Art. 2.

L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo precedente è incrementata di lire 15 miliardi, da ripartirsi in ragione di lire 10 miliardi nell'esercizio 1962-63 e 5 miliardi nell'esercizio 1963-64.

A tale maggiore spesa si provvede a carico dell'Azienda nazionale autonoma delle strade. All'uopo, con decreti del Ministro del tesoro, sarà ridotto, di lire 10 miliardi, lo stanziamento del capitolo n. 52 dello sta-

to di previsione della spesa dell'Azienda per l'esercizio 1962-63 e, di lire 5 miliardi, quello del corrispondente capitolo dell'esercizio successivo.

Art. 3.

A decorrere dall'esercizio 1962-63, sugli stanziamenti annuali quali risultano dalla presente legge, la quota oneri generali pre-

vista dall'articolo 4 della legge 13 agosto 1959, n. 904, è elevata all'1,50 per cento, di cui non meno di due terzi dovranno essere destinati alla spesa per la compilazione dei progetti.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade.